

Rovigo, lì 27/05/2022

GENTILI CLIENTI

Loro sedi

DURC CONGRUITA' – BONUS EDILIZI – INDICAZIONE CCNL IN CONTRATTI E FATTURE

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo aggiornarla su alcuni obblighi che riguardano le imprese che operano nel settore edile per tutte le attività, costruzione strade incluse e comprese quelle affini ed anche sugli effetti che questi adempimenti hanno sui beneficiari dei bonus fiscali relativi a tali interventi.

Durc di congruità

A partire dal 1 novembre 2021 è stato introdotto il cosiddetto DURC di congruità della manodopera in assenza del quale le imprese non possono legittimamente richiedere il saldo delle opere realizzate. L'adempimento prevede il caricamento di dati inerenti il costo del personale in relazione ai cantieri aperti tramite un portale informatico messo a disposizione dalla Casse Edile. L'obbligo riguarda anche le imprese ove la manodopera è prestata dai titolari e/o soci. Tuttavia l'adempimento è dovuto o meno in relazione all'ambito dei lavori (pubblici o privati) e/o all'importo dei lavori. Si riporta uno schema di sintesi:

Tipo lavori	DURC DI CONGRUITÀ
Lavori pubblici	Va richiesto dal committente o dall'impresa affidataria (per qualsiasi importo dei lavori): <ul style="list-style-type: none">- in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori (SAL) da parte dell'impresa- prima di procedere al saldo finale dei lavori
Lavori privati	Va richiesto (per lavori di importo almeno pari a € 70.000) <ul style="list-style-type: none">- prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente- presentando l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva.

Ad esempio, un'impresa che svolge lavori edili per un privato per un importo lavori complessivo di Euro 25.000 (quindi inferiore a Euro 70.000) non necessita del Durc di congruità. Invece un'impresa che svolge lavori edili in ambito pubblico per un importo lavori complessivo di Euro 25.000 (per i lavori pubblici non esiste una soglia limite) si rende necessario il Durc di congruità.

Indicazione nei contratti e nelle fatture del CCNL di riferimento


Le imprese che svolgono lavori per i privati di importo superiore a Euro 70.000 sono tenute ad attestare nel contratto stipulato di applicare un contratto collettivo di lavoro del settore edile e ad indicare tale contratto applicato nel corpo delle fatture emesse in relazione ai lavori quando si tratta di lavori per i quali è attesa la detrazione fiscale riferita:

- Al superbonus
- A interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
- Al bonus facciate
- Al bonus mobili e al bonus verde

oppure quando si deve procedere in modo legittimo alla cessione/sconto in fattura per tutti i bonus edilizi.

L'adempimento trova efficacia dal 27.05.2022

Si riporta uno schema di sintesi.



Ad esempio, un'impresa svolge lavori per un privato di importo complessivo pari a Euro 40.000 nell'ambito del bonus 110%. In questo caso non è necessaria alcuna indicazione nel contratto e nelle fatture del CCNL perché l'importo è ampiamente al di sotto della soglia dei E. 70.000.

Invece, un'impresa svolge lavori per un per un privato di importo complessivo pari a Euro 100.000 nell'ambito dei bonus del recupero del patrimonio edilizio ed è previsto si proceda alla cessione del credito. In questo caso è necessaria l'indicazione nel contratto e nelle fatture del CCNL perché l'importo è superiore ai E. 70.000. Se non si rispetta l'adempimento non si può procedere con la cessione del credito e qualora si proceda comunque si tratta di un atto illegittimo.

DETRAZIONI FISCALI E DURC DI CONGRUITA' E INDICAZIONE CCNL IN CONTRATTO/FATTURA

A seguito di questi nuovi adempimenti chi intende ottenere i benefici fiscali (deduzioni e/o cessione del credito e/o sconto in fattura) in relazione a bonus fiscali per lavori **pari o superiori a E. 70.000** dovrà accertarsi che le imprese ai quali sono affidati i lavori:

- siano in possesso del Durc di congruità
- indichino già nel contratto ed anche nelle fatture il CCNL del settore edile applicato

Se le imprese non rispettano gli adempimenti esposti ne deriva l'impossibilità di usufruire dei benefici fiscali rappresentati da deduzioni, cessione del credito e sconto in fattura.

Nel ricordare che lo Studio è a disposizione per chiarire eventuali dubbi, cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.